

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIE SANITARIE**

TRA

AZIENDA ULSS n. 6 - EUGANEA, Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova, C.F./P.I. 00349050286, in persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott.ssa Mariagrazia Facin, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 969 del 30.12.2021;

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, Via Gattamelata n. 64 – 35128 Padova, C.F./P.I. 04074560287, in persona del Direttore Generale, dr.ssa Patrizia Benini

PREMESSO

- che l'art. 5 del D. M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevede che l'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura può essere svolta in regime di attività libero professionale;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e

veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 117, comma 2, CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che con DGRV n. 258 del 9 marzo 2021, lett.T), concernente le disposizioni in materia di personale per l'anno 2021, prorogate temporaneamente con nota regionale prot. n. 12890 del 13/01/2022, la Regione Veneto ha rinviato, per la disciplina dei rapporti convenzionali tra le aziende sanitarie del SSR in materia di consulenza, alla linee guida approvate con DGRV n. 866/2015 e alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1314/2016;
- che l'art. 15, punto 1) del Regolamento dell'Azienda ULSS 6 Euganea per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 737 del 24.08.2018, regola tale attività;
- che al fine di garantire percorsi diagnostico terapeutici e assicurare l'approccio multidisciplinare dei pazienti oncologici, l'Istituto Oncologico Veneto IRCSS ha chiesto all'Azienda ULSS 6 Euganea il rinnovo per l'anno 2022 della convenzione per consulenze sanitarie, giunta a scadenza il 31.12.2021;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Istituto Oncologico Veneto, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni sanitarie da parte di specialisti dell'Azienda ULSS 6 Euganea (di seguito denominata anche "ULSS 6").

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ULSS 6 collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di espletare attività

di consulenza in materie sanitarie non eseguibili presso l'Istituto Oncologico Veneto. L'attività sanitaria ambulatoriale, oggetto della presente Convenzione riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti dell'ULSS 6, le cui équipes sono in possesso delle specifiche capacità richieste, a rapporto esclusivo e a tempo pieno, al di fuori dell'impegno di servizio e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Gli accessi degli specialisti sono concordati per il fabbisogno di consulenze sanitarie dello IOV - IRCCS secondo la misura e le modalità di seguito specificate:

Unità Operativa	Volume attività richiesta (ore)
ANESTESIA E RIANIMAZIONE per Radioterapia Schiavonia	50
MEDICO AUTORIZZATO	150

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente Convenzione nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Istituto Oncologico Veneto, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza della presente Convenzione.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del codice civile, l'Istituto Oncologico Veneto è unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad esso riferibili del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Istituto Oncologico Veneto dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla

D.G.R.V. n. 573/2011 e s. m. i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Istituto Oncologico Veneto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda ULSS 6, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda ULSS 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Istituto Oncologico Veneto ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Istituto Oncologico Veneto manlevata da qualsiasi domanda e/ o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Istituto Oncologico Veneto s'impegna a corrispondere all'ULSS 6 per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), come previsto dalle Linee guida regionali per la stipula delle convenzioni per consulenze sanitarie (DGRV 866/2015).

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere alla UOS Attività a Pagamento dell'ULSS 6 il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dai Direttori delle UU.OO.CC. di appartenenza dell'ULSS 6 e controfirmato dal Direttore dell'U.O. dello IOV richiedente.

La UOS Attività a Pagamento dell'ULSS 6 invierà copia dei riepiloghi ricevuti

all'U.O.C. Affari Generali dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ULSS 6 emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate. I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Istituto Oncologico Veneto non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'ULSS 6 in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'ULSS 6 si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente ad alcune o più collaborazioni nelle materie di cui all' art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all' art. 117, comma 2 , lett. a) del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle

persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi” e al D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Il personale dell'ULSS 6 che presterà attività di consulenza nelle materie sanitarie oggetto della presente Convenzione tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, titolare del trattamento il quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003. Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza nelle materie sanitarie sarà comunicato dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS all'ULSS 6.

Restano in capo al Titolare del trattamento, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 9

RISERVATEZZA

Gli specialisti dell'ULSS 6 che svolgono, per l'Istituto Oncologico Veneto, le attività di consulenza, oggetto della presente Convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza e chirurgiche oggetto della presente Convenzione.

ART. 10

CODICE DICOMPORAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013, lo specialista dell'ULSS 6, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Istituto Oncologico Veneto con delibera n. 568/2018, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

Lo specialista che accede all'Istituto Oncologico Veneto per lo svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto delle misure della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previste nel Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, cui si rinvia integralmente.

ART.11

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e da spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m. i .

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall' Istituto Oncologico Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA ULSS 6 – EUGANEA
IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
Direzione Amministrativa di Ospedale
- Dott.ssa Mariagrazia Facin -

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
IRCCS DI PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr.ssa Patrizia Benini -